



Roma, 25 Gennaio 2022

***Ministero dell'Istruzione
e del Merito***

***Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali***

Ministero della Salute

mail: segreteria.cdq@istruzione.it

mail: segrgabinetto@lavoro.gov.it

mail: segr.capogabinetto@sanita.it

**Nota su PCTO
per gli aspetti di tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

Considerato che l'alternanza scuola-lavoro (oggi PCTO) è stata introdotta nell'ordinamento scolastico come metodologia didattica per la realizzazione dei corsi del secondo ciclo con l'obiettivo di assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro e che le istituzioni scolastiche promuovono i PCTO per sviluppare le competenze trasversali, contribuire ad esaltare la valenza formativa dell'orientamento in itinere, in una logica centrata anche sull'auto-orientamento, attraverso il protagonismo attivo dei soggetti in apprendimento, sviluppando la capacità di operare scelte consapevoli e padronanza sociale ed emotiva,

- è quanto mai opportuno andare a rafforzare e modificare alcuni elementi cardine, al fine di valorizzare i PCTO, quale modalità formativa, garantendo, al contempo, le tutele e la protezione da tutti i rischi, si ritiene di evidenziare le seguenti proposte, che potranno confluire all'interno di un Protocollo, specifico sui temi della salute e sicurezza sul lavoro, da sottoscrivere tra Governo, Parti sociali e i soggetti a vario titolo interessati, e che possa essere recepito dalla legislazione in materia di PCTO.

AZIENDE OSPITANTI

- Occorre definire, congiuntamente a livello nazionale, degli “standard” minimi obbligatori, per le aziende che possono stipulare convenzioni con le scuole per l’attivazione dei PCTO. Tra questi è imprescindibile la garanzia del rispetto dei CCNL stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, dimostrata, anche dall’assenza di sanzioni e dalla presenza, obbligatoria, del RLS aziendale o del RLST.
- Al fine di coinvolgere le aziende a più ridotta dimensione e capacità organizzativa-gestionale autonoma è utile l’individuazione di un soggetto con incarico specifico presso le associazioni datoriali e le OO.SS. territoriali (o anche presso gli Organismi paritetici, iscritti al Repertorio nazionale del MdL) per l’attività di facilitazione della realizzazione dei PCTO.
- Si propone l’istituzione di un Registro, a livello Regionale/Territoriale, delle imprese selezionate secondo gli standard suddetti.
- È necessario introdurre chiari dispositivi che evitino che tali percorsi possano mascherare rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato gratuito, vietando, in primis, l’utilizzo di studentesse/enti in mansioni lavorative in sostituzione di specifiche posizioni professionali all’interno della realtà ospitante, anche ai fini della qualità del percorso intrapreso.
- Deve essere garantita, prima dell’avvio del PCTO, la possibilità per il tutor formativo interno, con la collaborazione del RSPP dell’istituto scolastico, di effettuare un sopralluogo presso il soggetto ospitante, in particolare nelle aziende a maggiore rischio infortunistico. L’effettuazione del sopralluogo deve essere in ogni caso raccomandata ogni qualvolta vi siano necessità di approfondimento sulla garanzia di adeguate condizioni di tutela della salute e sicurezza da parte del soggetto ospitante. Deve essere previsto un adeguato fondo per l’istituto scolastico per la formazione del tutor e per l’eventuale uscita presso le aziende ospitanti.

FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- Deve essere prioritaria l’educazione alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, alla consapevolezza dei rischi in ambiente di lavoro e ai diritti e doveri delle/degli studentesse/enti-lavoratrici/tori. Occorre, quindi, investire concretamente in formazione in

materia di salute e sicurezza sul lavoro, da destinare a studentesse/enti, tutor scolastico, insegnanti, RSPP, RSU, RLS, DS.

- Essendo le/gli studentesse/enti in PCTO equiparati alle/ai lavoratrici/tori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m., occorre assicurare e certificare che seguano i corsi di formazione obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro, non solo quelli di formazione generale (non inferiore a 4 ore) in carico alla scuola ma anche quelli di formazione specifica a carico all'azienda, tra le 4 e 12 ore ulteriori in base alla tipologia di rischio a cui appartiene la struttura ospitante (come prevede la "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro" - Decreto MIUR n. 195/2017). La formazione specifica, inoltre, dovrà essere concordata con il coinvolgimento del RLS/RLST.
- La formazione generale dovrà essere erogata alle/agli studentesse/enti prima che le/gli stesse/i siano inserite/i nei PCTO, quella specifica appena entrano in azienda. Entrambe devono essere erogate da formatori qualificati come da Decreto interministeriale del 6 marzo 2013. Il soggetto ospitante deve altresì provvedere a fornire alla/o studentessa/ente l'informazione ex art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e s.m. in merito alla propria organizzazione per la salute e la sicurezza (rischi, procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, le figure della sicurezza aziendali, etc).
- La/o studentessa/ente deve ricevere una adeguata formazione, a partire da quella sui rischi generali, fornita dall'istituto scolastico o dagli Organismi paritetici. Tale formazione deve essere erogata in presenza o in modalità sincrona. Non riteniamo opportuno l'utilizzo della formazione con la metodologia e-learning, poiché non soddisfa i requisiti minimi di apprendimento. Occorre una interazione tra docenti ed allievi che può essere realizzata solo in aula o con corsi a distanza in modalità sincrona, con collegamenti diretti e interazione tramite audio, video e chat, nello stesso istante.
- Il maggiore impegno legato alla formazione su salute e sicurezza sul lavoro dovrà essere parte del programma di studi delle/degli studentesse/enti.
- Si ritiene che i programmi di formazione per le/gli studentesse/enti impegnate/i nei PCTO debbano essere predisposti con il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali e/o Organismi paritetici (iscritti al Repertorio nazionale del MdL).
- Oltre alle/agli studentesse/enti è necessario garantire che anche il tutor interno (lato scuola) ed esterno (lato azienda) siano formati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per la sua

funzione di affiancamento e supporto costante alla/o studentessa/ente, anche in materia di salute e sicurezza, il tutor aziendale dovrà rappresentare un punto di riferimento, che sia in grado – anche grazie alla formazione ricevuta – di proteggere la/o studentessa/ente da eventuali rischi e di fornirgli ogni informazione possa essere utile a tutelare e salvaguardare la sua salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro in cui si trovi a svolgere il PCTO.

COMITATI DI MONITORAGGIO

- Occorre ripristinare i Comitati di monitoraggio Alternanza Scuola-Lavoro, istituiti presso le Camere di Commercio, a partecipazione trilaterale, con le parti sociali, le istituzioni locali e gli UAT (ex Provveditorati provinciali).

TUTOR

- Occorre garantire che la scuola e il tutor scolastico possano vigilare affinché le condizioni di sicurezza siano sempre assicurate dalla realtà ospitante. Particolare attenzione va indirizzata a rilevare eventuali comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona.
- Durante le attività agli allievi in azienda deve essere assicurata la presenza assidua del tutor aziendale o, in caso di sua temporanea assenza, di una persona da lui indicata, che siano adeguatamente formati sulla salute e sicurezza sul lavoro (nei termini suddetti) e sulle finalità del PCTO.
- È necessario prevedere un’azione di coordinamento tra i tutor interno ed esterno, finalizzata a garantire maggiore livelli di sicurezza per le/gli studentesse/enti impegnati nei PCTO.

DVR E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Nel DVR il soggetto ospitante, eventualmente mediante specifica appendice o sezione dedicata dovrà valutare i rischi e le misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare, per le studentesse/enti, con la collaborazione del proprio RSPP, del Medico Competente, ove previsto, e del RLS/RLST, tenendo conto, oltre ai rischi tradizionali, anche dei seguenti aspetti: sviluppo psico-fisico non ancora completo, mancanza di esperienza e di

consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione ad età, genere e altre tipicità. L'integrazione al DVR sarà fornita all'istituto scolastico e allegata alla convenzione.

- È necessario garantire che il numero delle/degli alunne/i che partecipano alle attività in azienda sia congruo al livello di rischio cui appartiene la struttura ospitante, così come previsto dalle Linee guida per i PCTO del Ministero dell'Istruzione.

DPI

- Per quanto riguarda i DPI è compito del soggetto ospitante definire, in base al proprio DVR, se la/o studentessa/ente in PCTO debba indossare i DPI, idonei ed adeguati, durante l'attività, e in tal caso dovrà fornirglieli. Come per le altre/i lavoratrici/tori, i soggetti ospitanti dovranno quindi dare evidenza dell'avvenuta consegna, addestramento e informazioni relative alle modalità di tenuta e riconsegna. Nella convenzione.

SORVEGLIANZA SANITARIA

- Occorre assicurare che la sorveglianza sanitaria (di cui all'articolo 41 del D. Lgs 81/2008 e s.m.) non si limiti alla visita preventiva da effettuarsi da parte del medico competente, ma duri per tutta la durata del PCTO.
- Qualora le/gli studentesse/enti di alcuni Istituti Tecnici e Professionali risultino già sottoposti alla sorveglianza sanitaria da parte dell'istituto scolastico, e siano pertanto già in possesso di un giudizio di idoneità alla mansione redatto dal Medico Competente, il soggetto ospitante, tramite il proprio Medico Competente, dovrà verificare se i rischi per i quali è stato visitato la/o studentessa/ente corrispondono a quelli presenti nella propria azienda, garantendo eventualmente l'effettuazione di accertamenti integrativi. A tal fine l'istituto scolastico dovrà fornire, per il tramite del proprio Medico Competente, il protocollo sanitario adottato ed eventuali ulteriori informazioni di rilievo inerenti alla sorveglianza sanitaria effettuata.



TUTELA SANITARIA E ASSICURATIVA

- Occorre rivedere e aggiornare la normativa con norme specifiche per la tutela sanitaria e assicurativa delle/degli studentesse/enti in PCTO, anche al fine di evitare quanto accaduto di recente con la mancata erogazione di indennizzo da parte dell'INAIL, per uno studente morto durante uno stage.
- È necessaria una definizione puntuale del regime dei rimborsi e la revisione delle rendite in caso di infortuni mortali (per gli eredi) e gravi (per l'infortunato, quando non capofamiglia).